

SCADENZE E VERSAMENTI

- **17 giugno 2019** scadenza rata acconto oppure unica soluzione,
- **16 dicembre 2019** scadenza rata saldo - conguaglio.

La TASI si calcola sulla stessa base imponibile dell'IMU.

Il versamento va effettuato mediante utilizzo del modello F24 indicando il codice D912 del Comune di Garbagnate Milanese e il relativo codice tributo:

- 3958** - Abitazione principale e pertinenze,
- 3961** - Altri fabbricati,
- 3959** - Fabbricati rurali ad uso strumentale.

TARI (tributo servizio rifiuti)

La TARI è un tributo destinato a coprire esclusivamente i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti è dovuto da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

PAGAMENTI E SCADENZE

Per il pagamento della TARI 2019 dovranno essere utilizzati i modelli F24 precompilati entro la scadenza stabilita, inviati dal Comune al domicilio dei contribuenti:

- **1^ rata scadenza 16 maggio 2019**
- **2^ rata scadenza 16 luglio 2019**
- **3^ rata scadenza 16 ottobre 2019**
- **unica soluzione scadenza 16 maggio 2019**

AVVERTENZE

Per effettuare il calcolo e la stampa del modello sul sito web del Comune di Garbagnate Milanese: www.comune.garbagnate-milanese.mi.it è attivo il **CALCOLATORE IMU/TASI**

L'UFFICIO TRIBUTI RESTA A SUPPORTO DEI CONTRIBUENTI PER LE OPERAZIONI DI CALCOLO DURANTE IL CONSUETO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Per ulteriori informazioni:
tel. 02/78618.271.272.274.275
e-mail: tributi@comune.garbagnate-milanese.mi.it



Città di Garbagnate Milanese

TRIBUTI LOCALI

Per l'anno d'imposta 2019 la Legge di Bilancio n.145/2018 ha confermato quanto già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Nota informativa

2019

- **IMU**
- **TASI**
- **TARI**

IL SINDACO

Dott. Daniele Davide Barletta

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Dott. Alberto Pirola

IMU - Anno 2019

Le disposizioni normative di maggiore interesse sono le seguenti:

A) Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito.

È prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliare - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzano come propria abitazione di residenza alle seguenti condizioni:

- il comodante deve essere residente nel Comune di Garbagnate Milanese
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9
- il contratto di comodato deve essere registrato.

B) Abitazioni locate a canone concordato.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota **stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%)**.

NOVITÀ

l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso anche "in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori" (art. 1, comma 1092).

ESENZIONI

- le abitazioni principali e le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
- le abitazioni principali e le relative pertinenze non locate, che siano proprietà di anziani disabili residenti in istituti di ricovero,
- l'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale o divorzio,
- gli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE pensionati nel paese (estero) di residenza,
- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- l'abitazione principale, purché non locata, di proprietà di appartenente alle forze dell'ordine, che per ragioni di servizio risiede fuori comune,
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (non locati),
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011,
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

VERSAMENTO E ALIQUOTE

Il versamento dell'IMU deve essere eseguito utilizzando il modello F24 applicando le aliquote e detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2019:

- **4,4 per mille** - Abitazione principale cat. catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze con detrazione di € 200,00
- **5,8 per mille** - Immobili concessi in uso gratuito (anche senza contratto registrato) nonché immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

- **7 per mille** - Immobili classificati nel gruppo catastale C1

- **9 per mille** - Immobili cat. catastale A/10 e D (con esclusione della cat. D10) e le aree fabbricabili

- **7,6 per mille** - Tutti gli immobili diversi dai precedenti

Nel caso di immobili che godono di agevolazioni di imposta (riduzioni per uso gratuito e residenti all'estero) il contribuente è tenuto a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo e a pena di decadenza, un'apposita dichiarazione di variazione IMU o comunicazione disponibile sul sito internet del Comune. Si precisa che tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati.

SCADENZE E VERSAMENTI

17 giugno 2019 scadenza rata acconto oppure unica soluzione,

16 dicembre 2019 scadenza rata saldo - conguaglio.

Il versamento va effettuato mediante utilizzo del modello F24 indicando il codice D912 del Comune di Garbagnate Milanese e il relativo codice tributo :

3912 - Abitazione principale e relative pertinenze **3914** - Terreni

3918 - Altri fabbricati

3930-Immobili cat. catastale D-COMUNE

3913 - Fabbricati rurali ad uso strumentale

3916 - Aree fabbricabili

3925 - Immobili cat. catastale D - STATO

Si ricorda che, esclusivamente per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D, l'imposta deve essere versata: nella misura dello 1,4 per mille al Comune e dello 7,6 per mille allo Stato. Per tutti gli altri immobili l'imposta deve essere versata interamente al Comune.

TASI - Anno 2019

ESENZIONI

LA TASI NON È DOVUTA per le abitazioni principali e relative pertinenze, quest'ultime, nella misura di una unità per ogni immobile accatastata in categoria C/2, C/6, C/7, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con relative pertinenze.

TASI ANNO

Sono assoggettati alla TASI i fabbricati destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con le relative pertinenze, i fabbricati produttivi di categoria D e i fabbricati di categoria A/10 (uffici).

VERSAMENTO E ALIQUOTE

Il versamento della TASI deve essere eseguito utilizzando il modello F24 applicando le aliquote e detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2019:

- **1,6 per mille** - per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate in A/1, A/8 e A/9,
- **1,6 per mille** - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e categoria catastale D (esclusi D/10),
- **1 per mille** - per gli immobili classificati nella categoria a catastale D/10.

N.B. PER I FABBRICATI DI CATEGORIA A/10 (UFFICI) E CATEGORIA D (PRODUTTIVI), NEL CASO IN CUI L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO, L'OCCUPANTE VERSA LA TASI NELLA MISURA DEL 30% E IL RESTANTE 70% È CORRISPOSTO DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE.

SONO ESENTI DALLA TASI TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI